



RUSCITA
Pr Prot. n.0059690/VII/5
d.del 29/10/2008

Al Personale Ricercatore
di tutte le facoltà
LORO SEDI

**Oggetto: Sentenza n° 191 del 21 maggio 2008 pronunciata dalla Corte Costituzionale:
possibilità di riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio prestato in
qualità di tecnici laureati, per i ricercatori universitari confermati.
Criteri di applicazione.**

La Corte Costituzionale, con la sentenza citata in oggetto, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 103, terzo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980 n° 382 come modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999 n° 448 "nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca".

Al riguardo, si rileva che, se il dispositivo della sentenza stessa si riferisce genericamente ai ricercatori confermati, nella parte motivazionale il Giudice delle Leggi ha ravvisato la sussistenza del requisito dell' "identità ordinamentale", condizione essenziale per il riconoscimento, a favore dei dipendenti pubblici, dei servizi già prestati nella P.A. anteriormente alla nomina (con riferimento alla precedente pronuncia n° 305/1995 della Corte Costituzionale), con espresso richiamo ai ricercatori inquadrati a seguito di concorsi riservati indetti ai sensi dell'art. 1, comma dieci, della legge 14 gennaio 1999 n° 4.

Poiché a seguito della pubblicazione di detta sentenza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 giugno 2008, sono pervenute numerose istanze di ricercatori confermati di questa università concernenti il riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio pregresso prestato in qualità di tecnici laureati, si informano le SS.LL. che questa Amministrazione ha rivolto all'Avvocatura Generale dello Stato una richiesta di parere in merito alla materia in argomento e che, nel frattempo, questo Ateneo, al fine di procedere alla valutazione e all'attuazione del riconoscimento di cui trattasi, intende adottare i seguenti criteri:

- riconoscere l'attività prestata in qualità di tecnici laureati soltanto a coloro che sono stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati a seguito delle procedure riservate previste dalla legge n°4/1999 sopra citata;
- negare tale riconoscimento, sulla base di una consolidata giurisprudenza, a quei ricercatori che:
 - a) non hanno mai impugnato i provvedimenti, con cui all'atto della conferma in ruolo,



questo Ateneo – in applicazione dell'art. 103 comma terzo, del D.P.R. 11.07.1980 n° 382, versione antecedente all'intervento della Corte Costituzionale – non ha riconosciuto loro il servizio svolto in qualità di tecnici laureati;

- b) che hanno presentato ricorso avverso i suddetti provvedimenti e il giudizio si è concluso, con sentenza passata in giudicato, con il rigetto delle loro domande.

Si precisa, infine, che Questa Amministrazione intende mantenere tale orientamento, salvo parere diverso espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Per ogni informazione attinente all'argomento, le SS.LL. potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: tel. 06 49912199, int. 22199, (I e II facoltà di Medicina e Chirurgia) – tel. 06 49912847, int. 22847 – tel. 06 49912467, int. 22467 – tel. 06 49912214, int. 22214 (tutte le altre facoltà).

con i migliori saluti.

IL RETTORE